

# **COeSO – SdS Grosseto**

## **REGOLAMENTO ASSEMBLEA DEI SOCI E GIUNTA ESECUTIVA**

*Approvato dall' Assemblea dei Soci con verbale n° 5 del 04 giugno 2010*

### **INDICE**

**ART. 1 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA**

**ART. 2 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

**ART. 3 - QUOTE E CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE**

**ART. 4 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**

**ART. 5 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

**ART. 6 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI**

**ART. 7 - REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI**

**ART. 8 - INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE**

**ART. 9 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE**

**ART. 10 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

**ART. 11 – COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

**ART. 12 - NORMA DI SALVAGUARDIA**

**ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE**

## **ART. 1 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA**

- I. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 7 comma 2 dello Statuto, è composta dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o loro delegati . La delega viene rilasciata dal rappresentante legale dell'Ente consorziato per iscritto e a tempo indeterminato ed avrà efficacia fino ad espressa revoca che potrà avvenire in qualsiasi momento previa comunicazione per iscritto al Presidente dell'Assemblea.
- II. Per casi eccezionali e con delega scritta il membro della assemblea può farsi sostituire da altro amministratore con funzioni auditorie.
- III. In caso di cessazione del rappresentante legale dell'Ente consorziato dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta temporaneamente al soggetto che, in base alla legge e allo statuto dell'Ente locale, ha attribuita la funzione vicaria fino alla nomina del nuovo rappresentante legale.
- IV. L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

## **ART. 2 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

- I. L'Assemblea rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed esercita funzioni di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell'attività del Consorzio con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico.
- II. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nello Statuto, ha competenza sui seguenti atti:
  - a. **l'elezione del Presidente;**
  - b. **l'elezione dei componenti della Giunta esecutiva;**
  - c. **la nomina e la revoca dei componenti il Collegio sindacale;**
  - d. **la nomina e la revoca dei componenti del Comitato di partecipazione** di cui al successivo art. 22 e della **Consulta del terzo settore** di cui al successivo art. 24;
  - e. **gli indirizzi per esercitare le funzioni di offerta dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali e le funzioni di governo della domanda** complessivamente espressa nel territorio ai sensi dell' art. 71 ter della L.R. n. 40 del 2005 e smi;
  - f. **il regolamento di contabilità;**
  - g. **il regolamento di programmazione e controllo;**
  - h. **il regolamento di organizzazione;**
  - i. **la carta dei servizi;**
  - j. **i regolamenti interni di funzionamento degli organi e degli organismi di partecipazione e consultazione;**
  - k. **gli elementi fondamentali del contratto di servizio** con gli enti aderenti;

- l. le proposte agli enti consorziati di eventuali **modifiche statutarie e della convenzione;**
  - m. la **modifica della composizione della Giunta esecutiva.**
  - n. le attribuzioni previste in altri articoli del presente statuto e della convenzione.
- III. Le deliberazioni dell'Assemblea di cui al comma che precede, ai sensi dell'art. 7, comma 5 dello Statuto, sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza numerica dei soci e la maggioranza delle quote di partecipazione .
- IV. L'Assemblea approva inoltre i seguenti atti fondamentali
- a. il **Piano integrato di salute e gli indirizzi per la sua predisposizione;**
  - b. la **relazione annuale sullo stato di salute;**
  - c. i **bilanci di previsione economici pluriennali e annuali;**
  - d. il **bilancio di esercizio e ogni altro atto di programmazione che preveda l'impegno finanziario a carico dei soggetti aderenti alla SdS**
  - e. **il regolamento di accesso ai servizi.**
- V. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, indicate al comma che precede, ai sensi dell'art. 7, comma 6, dello Statuto, devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei due terzi dei soci e più dei due terzi delle quote di partecipazione.
- VI. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dalla Giunta esecutiva.
- VII. L'approvazione degli atti di programmazione avviene previo parere delle Amministrazioni comunali, che devono esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento degli schemi. In caso di mancata risposta si considera il silenzio-assenso.
- VIII. I bilanci e i regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci sono trasmessi ai Consigli comunali degli enti aderenti per conoscenza, nonché per l'adozione degli atti eventualmente previsti dagli statuti degli stessi Comuni.

### **ART. 3 - QUOTE E CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE**

- I. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea dal proprio Rappresentante legale o da un suo delegato, nei termini indicati nell'art. 1 che precede, che , ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, dello Statuto, è titolare di un voto rapportato alla quota di
- II. Allo stato le quote e i voti sono ripartiti nel modo seguente partecipazione:

<b>Ente</b>	<b>Consiglieri + sindaco</b>	<b>quota</b>
Comune di Grosseto	41	<b>22,31%</b>
Comune di Roccastrada	17	<b>9,31%</b>

Comune di Castiglione d.P.	17	<b>9,31%</b>
Comune di Scansano	17	<b>9,31%</b>
Comune di Civitella P.	17	<b>9,31%</b>
Comune di Campagnatico	13	<b>7,12%</b>
A.S.L. n.9	Stabilito dalla legge	<b>33,33%</b>

III. Le quote di partecipazione possono essere modificate mediante atto deliberativo dell'Assemblea senza implicare modifiche della Convenzione e dello Statuto.

#### **ART. 4 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**

I. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente della Società della salute, ovvero in caso di assenza o impedimento dal componente da Lui designato, come previsto dall'art.13 dello Statuto.

#### **ART. 5 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

I. L'Assemblea viene convocata dal Presidente o, nei casi di di assenza o impedimento dal componente da Lui designato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno , via fax o anche attraverso posta elettronica, da inviarsi ai componenti almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

II. L'Assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta uno o più componenti, entro 20 giorni dall'acquisizione al protocollo della richiesta formale .

III. La richiesta di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare ed una sintesi delle decisioni che i richiedenti propongono di assumere.

#### **ART. 6 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI**

I. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero dei soci computati nei termini di cui al precedente art. 2 ,comma III .

II. Per l'adozione degli atti di cui al precedente art. 2 comma IV, il quorum è elevato nei termini minimi indicati all'art.2 comma V, .

III. Gli astenuti sono considerati presenti ai fini del numero legale ma non si computano ai fini della maggioranza deliberativa.

IV. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese per alzata di mano, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio segreto con esclusione di quelle relative alla nomina ed eventuale revoca dei componenti della Giunta esecutiva.

V. Alle sedute dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i membri della Giunta Esecutiva e il Direttore.

VI. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore, che può incaricare anche altro funzionario dipendente del Consorzio.

VII. Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente eseguibili con la sottoscrizione

del verbale della seduta da parte del Presidente e del Segretario , vengono pubblicate per estratto sull'Albo e sul sito Internet del Consorzio per 15 giorni consecutivi e ne deve essere data comunicazione agli Enti consorziati.

- VIII. L'Amministrazione Provinciale di Grosseto, ai sensi dell'art. 7, comma 10, dello Statuto è invitata a partecipare, per le proprie competenze, all'Assemblea dei soci, anche ai fini di garantire il coordinamento con le funzioni di cui all'articolo 13 della L.R. n° 41 del 2005.

#### **ART. 7 - REGISTRO DEI VERBALI E DELLE DELIBERAZIONI**

- I. Viene istituito il registro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea consortile nel quale gli stessi vengono inseriti in ordine cronologico .
- II. Il Direttore o il funzionario dal medesimo designato quale segretario sono responsabili della tenuta del registro, nel quale attestano altresì gli estremi degli adempimenti connessi alla pubblicità degli atti.

#### **ART. 8 - INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE**

- I. Ciascun componente dell'Assemblea consortile può presentare per iscritto al Presidente interrogazioni fino a ventiquattro ore prima della riunione.
- II. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia a conoscenza della Giunta o sia esatta, se la Giunta Esecutiva intenda fare comunicazioni all'Assemblea consortile o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.
- III. All'interrogante può essere data risposta oralmente o per iscritto.
- IV. Le interpellanze sono presentate per iscritto al Presidente. L'interpellanza consiste nella domanda circa i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta Esecutiva in questioni che riguardino determinati aspetti della sua attività o della sua condotta amministrativa.
- V. In ciascuna adunanza non è possibile lo svolgimento di più di due interrogazioni e interpellanze presentate dallo stesso membro dell'Assemblea.
- VI. Qualora alla seduta stabilita per lo svolgimento di un'interrogazione o interpellanza il proponente risulti assente, s'intende che vi abbia rinunciato.
- VII. La Giunta Esecutiva può dichiarare di differire la risposta indicando il motivo del differimento e deve precisare in quale giorno, entro il termine di due mesi, darà risposta.
- VIII. Dopo la risposta della Giunta Esecutiva su ciascuna interrogazione o interpellanza il proponente può replicare per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.
- IX. Il Presidente dell'Assemblea consortile può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze, relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente.

#### **ART. 9 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE**

- I. Le sedute dell'Assemblea consortile sono pubbliche.
- II. Non è ammessa la presenza del pubblico qualora gli argomenti da discutere riguardino persone al fine di salvaguardarne il diritto alla riservatezza.
- III. In ogni caso non sono pubbliche le sedute nelle quali si debbano esaminare e discutere dati

sensibili così come definiti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, riguardanti singole persone facilmente identificabili.

#### **ART. 10 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

- I. La Giunta Esecutiva è nominata dall'Assemblea con le modalità indicate dall'art. 10 dello Statuto.
- II. I componenti che non siano membri di diritto, in caso di mancato accordo fra i soci, sono eletti con voto limitato: In tale circostanza ogni socio può votare per un solo nominativo.
- III. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di membro della Giunta Esecutiva gli amministratori ed i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi forniti dal Consorzio sullo stesso territorio.
- IV. La sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista per la nomina comporta l'automatico decadimento dalla carica di Presidente o componente della Giunta.
- V. Il Presidente ed i membri della Giunta esecutiva elettivi durano in carica in correlazione al mandato amministrativo svolto presso l'ente di provenienza, salva la possibilità di revoca da parte dell'Assemblea.

#### **ART. 11- COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

- I. La Giunta Esecutiva esercita le funzioni previste dall'art. 11 dello Statuto.
- II. Ai sensi dell'art 12 dello Statuto ;
  - a. L'attività della Giunta esecutiva è collegiale.
  - b. La Giunta esecutiva è presieduta dal Presidente della Società della salute.
  - c. La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario ovvero su richiesta motivata di due o più dei suoi membri, del Direttore della SdS, o del Collegio sindacale.
  - d. Per la validità delle deliberazioni della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti compreso il Presidente o, in caso di impedimento di questi, del componente da lui delegato .
  - e. La Giunta delibera a maggioranza dei presenti con votazioni espresse in forma palese.
  - f. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
  - g. Le sedute della Giunta esecutiva non sono pubbliche.
  - h. Il Direttore partecipa alle sedute della giunta esecutiva con funzione consultiva e con diritto di far inserire a verbale le proprie valutazioni.
  - i. I componenti del Collegio sindacale partecipano senza diritto di voto alle sedute della Giunta esecutiva in cui si deliberi in ordine al piano programma, al bilancio di esercizio e ogni volta in cui siano invitati dal Presidente della SdS.
  - j. Il Presidente della Giunta esecutiva può invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di

voto, chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relativi ad oggetti posti all'ordine del giorno.

- k. Le deliberazioni della Giunta sono immediatamente esecutive, vengono pubblicate sull'albo della Società della salute per 15 giorni consecutivi.
- III. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono immediatamente efficaci ed eseguibili con la sottoscrizione del verbale della seduta da parte del Presidente e del Segretario .
- IV. Viene istituito il registro dei verbali e delle deliberazioni della Giunta esecutiva nel quale gli stessi vengono inseriti in ordine cronologico .
- V. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore, che può incaricare anche altro funzionario dipendente del Consorzio.
- VI. Il Direttore o il funzionario dal medesimo designato sono responsabili della tenuta del registro, nel quale attestano altresì gli estremi degli adempimenti connessi alla pubblicità degli atti.

#### **ART. 12- NORMA DI SALVAGUARDIA**

- I. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto e alla normativa vigente di riferimento.

#### **ART. 13- ENTRATA IN VIGORE**

- I. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea consortile.